



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE
EX DGVESEGC
DIVISIONE VI

ALL'AVV. GIOVANNI PISANO
Commissario Liquidatore
giovanni.pisano@cert.ordineavvocatimilano.it

AL TRIBUNALE CIVILE BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE
fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Alla CCIAA di BRESCIA
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Alla Div. IV
dgvescgc.div04@pec.mise.gov.it

Al sig. GIOV MARIA FACCHINI
legale rappresentante della Soc. Coop.
“TIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA – IN
LIQUIDAZIONE”
tiglio@legalmail.it

Alla AGCI
Associazione di rappresentanza
agci.nazionale@legalmail.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: **Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. “TIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE”, con sede in Brescia (BS) - D.M. del 18/12/2019, n.571/2019.**

Si allega, in copia conforme, il decreto indicato, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la società cooperativa in oggetto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed Ella ne è stata nominata commissario liquidatore.

La S.V. dovrà comunicare, con sollecitudine a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it, l'accettazione dell'incarico,

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it

Viale Boston 25 – 00144 Roma

Responsabile del procedimento dott.ssa Alba Porcu tel.06.4705 5164

Funzionario addetto: Nicoletta Valeri tel. 06 47055202

utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, ovvero la rinuncia.

Si fa presente che l'eventuale ipotesi di rinuncia non motivata sarà considerata nella valutazione della disponibilità della S.V. ad assumere altri incarichi in qualità di commissario liquidatore.

Qualora la S.V. accetti l'incarico, provvederà:

- a prendere le consegne dell'Ente e ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 194 e seguenti del R.D. 16/3/1942, n° 267;
- a predisporre tempestivamente ai sensi dell'art. 38 del R.D. 16/3/1942, n° 267 e successiva integrazione dell'art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400 previsto dal comma 7 - art. 10 della L. 23/07/2009 n. 99, il registro, vidimato presso la CCIAA competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione;
- a notificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), entro dieci giorni dalla nomina, al Registro delle Imprese competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, 2° comma della L. 340/2000;
- a convocare il legale rappresentante per l'audizione/interrogatorio;
- a diffidare gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'autorità giudiziaria competente.

La S.V. dovrà successivamente trasmettere, in tempi brevi, i seguenti atti:

- Verbale di consegna della documentazione sociale;
- Inventario dei beni;
- Relazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 33 L.F. (ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza);
- Dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale.

nonché provvedere:

- a richiedere la dichiarazione di stato di insolvenza;
- ad inviare le Relazioni semestrali previste dall'art. 205 L.F. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno;
- a inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 199 della L.F., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n° 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400., sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa in bonis necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 206 L.F.. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.

Le relative spese legali dovranno essere parametrize ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa infine che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it.

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione dell'ultima circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F., pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031218-linee-guida-commissari-liquidatori-e-comitato-di-sorveglianza>

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori debbono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16.00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

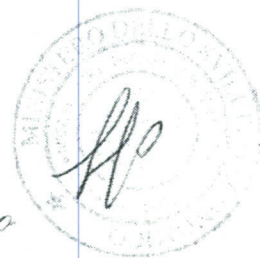
IL COORDINATORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Alba Porcu

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*



Il Ministro dello Sviluppo Economico



N 571/2019

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA l'istanza con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "TIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31/12/2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €1.050.802,00, si riscontra una massa debitoria di € 5.462.604,00 ed un patrimonio netto negativo di € -4.486.210,00;

CONSIDERATO che in data 25/06/2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 24/07/2019, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

VISTO l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

CONSIDERATO che, in data 28/11/2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

VISTO il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28/11/2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giovanni Pisano;





DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "TIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Brescia (BS), (codice fiscale 05056880155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Sottocorno, n.33.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 DIC. 2019

IL MINISTRO

